



COMUNE DI CARAMANICO TERME

Cap. 65023

Provincia di Pescara

Tel. (085) 9290202

COPIA di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 2 DATA: 29.03.2017	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017.
--	---

L'anno DUEMILADICIASETTE il giorno VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 16,20 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla I^a convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
SIMONE ANGELUCCI	X	
GIOVANNI CONTE	X	
COSTANZO SIGISMUNDI	X	
AMATO DE ACETIS	X	
MIRIA DE FELICE	X	
RITA SILVAGGI	X	
EMANUELE MARINUCCI	X	
MARIO MAZZOCCA		X
LUIGI DE ACETIS	X	
GIUSTINO SANELLI	X	
KATIA CICCOTELLI		X

Assegnati	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T. U. L.C.P. 4 febbraio 1915,	Presenti n. 09
In carica n. 11	n. 148), i Sigg. Consiglieri: Katia Ciccotelli.	Assenti n. 02

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Rag. Costanzo SIGISMUNDI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio (art. 13 dello Statuto comunale);
- partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2°, T.U. Decreto Legislativo nr. 267/2000), Dr.ssa Francesca VECCHI.

La seduta è pubblica .

Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria , per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 c.1, 174 c.1, e 239 c. 1 lettera b) del T.U. 18/08/2000 Decreto Leg.vo nr. 267 hanno espresso parere favorevole

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge nr. 147 del 27.12.2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

RILEVATO CHE:

- Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1-3-5-6, del D.Lgs. nr. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. nr. 201/2011 con l'applicazione dei moltiplicatori previsti;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale, da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997, possono – sulla base di quanto disposto dai commi 676-677-678 della Legge nr. 147/2013 – aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge ed in particolare:

- Modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
- Ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge nr. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata allo 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge nr. 448/2001, ai sensi del quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge nr. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e la scadenza di pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;

VISTA la deliberazione di C.C. nr. 1 in data odierna, immediatamente esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU per l'anno 2017;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 682, della Legge nr. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI con particolare riferimento a:

- a) Alla disciplina delle riduzioni;
- b) All'individuazione dei servizi indivisibili;

RITENUTO, conseguentemente, necessario provvedere ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, di cui al prospetto contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge

23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), viene prevista l'esenzione d'imposta per le aree edificabili;

PRECISATO, altresì, che l'art. 1, comma 14, della Legge nr. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale;

RITENUTO, pertanto, di determinare le aliquote TASI applicabili nell'anno 2017 come segue:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. nr. 201/2011 convertito nella Legge nr. 214/2011	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,50 per mille
Aliquota per le aree edificabili	//
Aliquota per i fabbricati strumentali	0,50 per mille

DATO ATTO che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 766, della Legge nr. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO stabilire che la riscossione della TASI dovrà essere fatta nei termini di seguito indicati:

- Acconto – 16 giugno;
- Saldo – 16 dicembre;

PRECISATO che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di acconto;

VISTO il comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il quale testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO il regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 48 in data 09.09.2014;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la Legge 27.12.2013 nr. 147 (Legge di Stabilità 2014);

VISTO anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 2 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli);

DELIBERA

1) Di **confermare** per l'anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IUC):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. nr. 201/2011 convertito nella Legge nr. 214/2011	ESENTE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,50 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,50 per mille
Aliquota per le aree edificabili	//
Aliquota per i fabbricati strumentali	0,50 per mille

2) **Di dare atto** che l'art. 1, comma 14, della Legge nr. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto l'esenzione dalla TASI per l'abitazione principale.

3) **Di dare atto** che l'applicazione delle aliquote come sopra determinate decorre a far data dal 1° gennaio 2017.

4) **Di dare atto** che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 766, della Legge nr. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

5) **Di stabilire** che la riscossione della TASI dovrà essere fatta nei termini di seguito indicati:

- Acconto – 16 giugno;
- Saldo – 16 dicembre.

6) **Di stabilire**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di acconto.

7) **Di disporre** la trasmissione, a norma dell'art. 1, comma 688, della Legge 27.12.2013 nr. 147, della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione e con voti favorevoli 7 contrari 0 astenuti 2 (Luigi De Acetis, Giustino Sanelli);

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Pareri:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente Tributo Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione delle aliquote per l'anno 2017.

PARERE in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 267/2000).

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSITA

data 29.03.2017



Il Responsabile del Servizio
Dott. Arturo Brindisi

PARERE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. nr. 267/2000).

- FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSITA

Con imputazione della spesa al Capitolo n.
Senza alcun impegno di spesa

del Bilancio

data 29.03.2017



Il Responsabile del Servizio
Dott. Arturo Brindisi

Allegato alla delibera adottata:

di Consiglio Comunale nella seduta del 29.03.2017 nr. 2

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Vecchi



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il presidente
F.to Rag. Sigismundi Costanzo

Il segretario comunale
F.to Dott.ssa Francesca Vecchi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li **4 APR 2017**

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Francesca Vecchi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **4 APR 2017** al **18 APR 2017** ed è divenuta esecutiva dal **29 MAR 2017**

- oggi decorsi 10 gg dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. nr. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li **4 APR 2017**

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Vecchi Francesca

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li **4 APR 2017**



Il responsabile del servizio
Dott.ssa Vecchi Francesca

Francesca Vecchi

Prot. **1721** del **4 APR 2017**

nr. Reg. albo: